

COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ DELLA NURRA

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	Pag.	3
Articolo 2 - Requisiti per l'elettorato attivo e passivo	Pag.	3
Articolo 3 - Sistema elettorale	Pag.	3
Articolo 4 - Scheda di votazione	Pag.	5
Articolo 5 - Modalità di espressione del voto - voto di preferenza	Pag.	5
Articolo 6 – Disposizioni sulla durata in carica e sullo scioglimento del Codella Municipalità	onsigli Pag.	
Articolo 7 - Norme sulle candidature	Pag.	7
Articolo 8 - Documenti necessari per la presentazione delle candidature	Pag.	8
Articolo 9 - Presentazione candidature e relativa documentazione	Pag.	10
Articolo 10 -Verifiche di regolarità e inammissibilità	Pag.	10
Articolo 11 - Seggi elettorali – Operazioni di voto	Pag.	13
Articolo 12 - Ufficio centrale	Pag.	14
Articolo 13 – Norma di rinvio	Pag.	14
Articolo 14 – Entrata in vigore	Pag.	14

e dei Consigno dend Manneipana dena Manta

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione diretta del presidente e del consiglio della Municipalità della Nurra, in attuazione dell'articolo 17, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché delle norme contenute nello Statuto comunale.

Articolo 2

Requisiti per l'elettorato attivo e passivo

- 1. Sono elettori della municipalità della Nurra gli iscritti nelle liste elettorali, compilate a termini di legge, delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.
- 2. Sono eleggibili a presidente della municipalità della Nurra e a consigliere della stessa gli iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica Italiana.
- 3. I candidati alla carica di Presidente della Municipalità non possono essere candidati alla carica di Sindaco o Consigliere comunale nella stessa consultazione.
- 4. Le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri della municipalità sono stabilite dalla legge; le cause di decadenza sono stabilite dalla legge e dal regolamento sul funzionamento della municipalità della Nurra.

Articolo 3 Sistema elettorale

- 1. Il presidente della municipalità è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione, pure a suffragio universale e diretto, del consiglio della municipalità, in un unico turno elettorale. Con la lista di candidati al consiglio della municipalità deve essere anche presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente.
- 2. Ciascuna candidatura alla carica di presidente e' collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere della municipalità, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a dieci
- 3. Nelle liste dei candidati e' assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste nessuno dei due sessi può' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
- 4. È proclamato eletto presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato presidente il candidato più anziano di età. A parità di quest'ultima, la carica di presidente è attribuita per sorteggio.
- 5. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere della municipalità si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente ad essa collegato.

e dei Consigno dena Municipanta dena Nurra

- 6. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente che ha riportato il maggior numero di voti ovvero che è stato proclamato eletto ai sensi del secondo o del terzo periodo del comma 4 del presente articolo sono attribuiti 9 seggi. I restanti 5 seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità' di quest'ultima, per sorteggio.
- 7. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri della municipalità secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di presidente della lista medesima.
- 8.La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal candidato presidente ad essa collegato in tutte le sezioni della municipalità.
- 9. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere della municipalità è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
- 10. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi tutte le liste indipendentemente dal numero o dalla percentuale di voti validi ottenuti.
- 11. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a presidente collegato, indipendentemente dal numero dei voti validi ottenuti, dalla percentuale di questi rispetto ai votanti nonchè dalla percentuale dei votanti rispetto agli elettori iscritti nelle liste elettorali della municipalità.
- 12. In caso di decesso di un candidato alla carica di presidente della municipalità, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a presidente e a consigliere della municipalità.
- 13. Qualora le elezioni della municipalità non possano aver luogo per mancata presentazione o ammissione di candidature, nel territorio della municipalità la funzione di governo e di indirizzo e controllo politico amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, quali organi di governo del Comune, secondo le rispettive competenze. Resta ferma la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica in capo ai dirigenti ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 14. Nel caso di cui al comma precedente, le successive elezioni del presidente e del consiglio della municipalità della Nurra hanno luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della carica di sindaco e del consiglio comunale.

15. Le modalità di votazione e i procedimenti elettorali sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 4 Scheda di votazione

1. La scheda per l'elezione del presidente della municipalità è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio della municipalità.

Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno di lista, il candidato alla carica di presidente della municipalità.

Sotto il contrassegno sono tracciate due righe, poste per esprimere uno o due voti di preferenza per un candidato e/o una candidata alla carica di consigliere/a della municipalità appartenenti alla lista votata.

L'ordine progressivo delle liste è stabilito con il sorteggio previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera n) del presente regolamento.

2. La scheda di votazione ha le caratteristiche essenziali del modello della parte esterna descritto nella tabella F allegata al decreto del Ministero dell'Interno 24 gennaio 2014 "Determinazione dei nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali", intendendosi sostituite le parole "ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI" con le parole "ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITÀ E DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ DELLA NURRA", nonché del modello della parte interna descritto nella tabella B allegata al predetto decreto del Ministero dell'interno 24 gennaio 2014, intendendosi sostituite le parole "CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO" con le parole "CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITÀ DELLA NURRA".

Articolo 5

Modalità di espressione del voto - voto di preferenza

- 1. L'elettore può esprimere un voto valido in uno dei seguenti modi:
 - a. tracciando un segno solo sul contrassegno della lista collegata al candidato alla carica di presidente della municipalità. In tal caso, l'elettore esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di presidente della municipalità sia per la lista preferita;
 - b. tracciando un segno sia sul contrassegno prescelto sia sul nominativo di un candidato alla carica di presidente della municipalità, collegato alla lista votata. In tal caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di presidente della municipalità sia in favore della lista ad esso collegata;
 - c. tracciando un segno solo sul nominativo del candidato alla carica di presidente della municipalità, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato prescelto sia in favore della lista ad esso collegata.
- 2. Non è ammesso il voto disgiunto ossia esprimere il voto tracciando un segno sul nominativo di un candidato alla carica di presidente della municipalità ed un altro segno su una lista non collegata al candidato prescelto. In questo caso, la

scheda è annullata e nulli sono i voti espressi sia al candidato Presidente che alla lista nonché le eventuali preferenze ai candidati.

- 3. L'apposizione da parte dell'elettore di un segno sui nomi di più di un candidato a Presidente della Municipalità determina la nullità della scheda.
- 4. Ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di presidente prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
- 5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello occupato dalle righe poste sotto il contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
- 6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
- 7. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
- 8. E' valido il voto espresso per la lista e nullo il voto espresso per la preferenza:
- a. nel caso la scheda contenga, oltre al voto per una lista, un voto di preferenza per candidato consigliere di altra lista apposto nel riquadro della lista espressamente votata dall'elettore;
- b. nel caso la scheda contenga, oltre al voto per una lista, un voto di preferenza per candidato consigliere di altra lista apposto nel riquadro della lista di appartenenza del consigliere o di altra lista comunque diversa da quella espressamente votata.

Nei casi indicati nel periodo precedente, oltre alla lista validamente votata, si intende validamente votato anche il candidato alla carica di presidente della municipalità, collegato con la stessa lista.

- 9. È altresì valido il voto espresso, tracciando il segno di voto sul nome, per un candidato alla carica di presidente ed il voto si estende alla lista a lui collegata e nullo il voto espresso per la preferenza:
- a. nel caso la scheda contenga, oltre al voto per un candidato alla carica di presidente, un voto di preferenza per candidato consigliere di una lista non collegata al candidato presidente espressamente votato, apposto nel riquadro della lista collegata al presidente stesso;
- b. nel caso la scheda contenga, oltre al voto per un candidato alla carica di presidente, un voto di preferenza per candidato consigliere di una lista non collegata al candidato presidente espressamente votato, apposto nel riquadro della lista di appartenenza del consigliere o di altra lista comunque diversa da quella collegata al candidato alla carica di presidente espressamente votato.
- 10. Qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato e/o una candidata alla carica di consigliere/a della municipalità, si intende validamente votata anche la lista alla quale appartengono i predetti candidati. In tal caso, si intende validamente votato

anche il candidato alla carica di presidente della municipalità, collegato con la stessa lista.

- 11. Il voto di preferenza di cui al comma precedente si intende correttamente espresso quando è apposto dall'elettore nello spazio collocato sotto il contrassegno della lista nella quale il candidato/candidati votato/votati è/sono compreso/i. Il voto di preferenza non si intende correttamente espresso quando è apposto dall'elettore al di fuori dello spazio collocato sotto il contrassegno della lista nel quale il candidato/candidati votato/votati è/sono compreso/i; in questo caso la scheda è nulla.
- 12. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più' preferenze per candidati/e appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto verrà' attribuito alla lista, alla quale appartengono i candidati indicati. In tal caso, si intende validamente votato anche il candidato alla carica di presidente della municipalità, collegato con quest'ultima lista.
- 13. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la municipalità sono nulle.
- 14. Il voto, ancorché non espresso nelle forme previste nei commi precedenti, deve ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore e, dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.

Articolo 6

Disposizioni sulla durata in carica e sullo scioglimento del Consiglio della Municipalità

- 1. Il Consiglio della Municipalità dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e fino all'elezione del nuovo Consiglio della Municipalità limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 2. In caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio comunale per le cause previste dalla legge il Consiglio della Municipalità esercita le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo, che deve comunque avvenire contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
- 3. Il Consiglio della Municipalità è sciolto in caso di dimissioni del Presidente ed in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento sul funzionamento della Municipalità, con le procedure indicate nel regolamento stesso.

Articolo 7

Norme sulle candidature

- 1. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere della municipalità può comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a dieci.
- 2. Ciascuna lista dei candidati deve essere sottoscritta da almeno trenta e non più di sessanta cittadini iscritti nelle liste elettorali della Municipalità.
- 3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

e dei Consigno dena Municipanta dena Muna

- 4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico rappresentato nell'ultimo Consiglio comunale in carica.
- 5. Nessuna sottoscrizione è inoltre richiesta per le liste contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che, nella medesima consultazione elettorale, presenti una lista di candidati regolarmente sottoscritta e regolarmente ammessa per l'elezione del consiglio comunale.
- 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, all'atto di presentazione della dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di presidente e di una lista di candidati alla carica di consigliere della municipalità, deve essere allegata una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto dei rispettivo partito o gruppo politico. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero dal presidente o segretario regionale o provinciale del partito o gruppo politico stesso, che tale risulti per attestazione del rispettivo presidente o segretario nazionale ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio.

Articolo 8

Documenti necessari per la presentazione delle candidature

- 1. I documenti necessari per la presentazione di una candidatura a Presidente della municipalità e di una lista di candidati alle elezioni del Consiglio della municipalità sono:
- a. la dichiarazione di presentazione di una candidatura a Presidente della municipalità e di una lista di candidati alle elezioni del Consiglio della municipalità.
 - La firma da parte degli elettori della dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di presidente e di una lista di candidati alla carica di consigliere della municipalità deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità stabilite dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si applica l'articolo 14 comma 3 della citata legge 21 marzo 1990 n. 53.

Con la lista deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente e il programma amministrativo di cui al lettera h) del presente articolo.

I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d'ordine progressivo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di Presidente sia a quella di consigliere, compresi nella lista, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del presente regolamento, la dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di presidente e di una lista di candidati alla carica di consigliere della municipalità è firmata dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero dal presidente o segretario regionale o provinciale del partito o gruppo politico stesso, che tale risulti per attestazione del rispettivo presidente o segretario nazionale ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio. Nella dichiarazione di presentazione è indicato che la lista è contraddistinta con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico rappresentato nell'ultimo Consiglio comunale in carica ovvero che nella medesima consultazione elettorale, presenta una lista di candidati regolarmente sottoscritta e regolarmente ammessa per l'elezione del consiglio comunale.

- b. Con riferimento alla previsione dell'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, i certificati comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della Municipalità;
- c. La dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Municipalità, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d. Le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere della Municipalità, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235:
- e. I certificati attestanti che il candidato alla carica di Presidente della Municipalità e i candidati alla carica di consigliere della Municipalità sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- f. nei casi di cui all'articolo 7, commi 4 e 5 del presente regolamento, la dichiarazione, prevista nel comma 6 del medesimo articolo 7, attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
- g. il modello del contrassegno di lista, anche figurato, in triplice esemplare;
- h. il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio online;
- 2. Nella dichiarazione di presentazione di una candidatura a presidente della municipalità e di una lista di candidati alle elezioni del Consiglio della municipalità può essere contenuta l'indicazione di due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati alla carica di presidente ammessi e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale.
- 3. La firma di ogni delegato deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità stabilite dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

e dei consigno dena ivanicipana dena ivana

4. L'indicazione dei due delegati di cui al comma due del presente articolo costituisce, per i presentatori della candidatura a presidente della municipalità e della lista collegata, un onere, la cui inosservanza comporta, da parte dei presentatori stessi, l'impossibilità di assistere alle operazioni di sorteggio dei candidati alla carica di presidente della municipalità, di designare i rappresentanti della lista e di svolgere i compiti demandati ai delegati dall'articolo 10, commi 1 lettera o) e 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 9

Presentazione candidature e relativa documentazione

- 1. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla Segreteria generale del Comune con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature al Consiglio comunale.
- 2. Il Segretario generale o chi lo sostituisce legalmente rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale.

Articolo 10

Verifiche di regolarità e inammissibilità

- 1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
- a. controlla, sulla base delle attestazioni del segretario comunale o di chi lo sostituisce legalmente, il rispetto del termine finale di presentazione di ogni lista con la relativa candidatura alla carica di Presidente. Qualora accerti che la lista è stata presentata oltre tale termine, provvede a ricusarla;
- b. per le liste che non sono esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, sulla base della documentazione in suo possesso, provvede a verificare che il numero dei presentatori sia quello prescritto e le firme siano state apposte sui moduli prescritti dall'articolo 8, comma 1, lettera a), secondo periodo del presente regolamento.

A tale scopo, la commissione procede:

- ad accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di Presidente che di consigliere della municipalità, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
- a contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché a numerare le eventuali dichiarazioni di elettori analfabeti o fisicamente impediti;
- ad accertare se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il possesso del requisito di elettore della municipalità, da parte dei sottoscrittori, sia documentato per mezzo dei certificati elettorali degli stessi.

La commissione è tenuta a ricusare le liste le cui firme non sono state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

e dei Consigno dena ivianteipana dena iviante

La commissione, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore della municipalità non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza.

Qualora, al termine delle suddette verifiche, il numero dei presentatori che abbiano dimostrato la qualità di elettore e le cui firme siano state debitamente autenticate risulti inferiore a quello prescritto o eccedente il limite massimo consentito dalla legge, la lista deve essere ricusata.

- c. ricusa le liste che non contengono l'indicazione del candidato alla carica di presidente ed esclude il candidato alla carica di presidente della municipalità che si presenti non collegato ad alcuna lista;
- d. esclude dalla candidatura il candidato alla carica di Presidente della Municipalità già candidato alla carica di Sindaco e Consigliere comunale nella stessa consultazione, in base a quanto previsto nell'articolo 2, comma 3 del presente regolamento;
- e. per le liste che sono esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 del presente regolamento, provvede a verificare, sulla base della documentazione in suo possesso, che la lista abbia diritto all'esonero, accertando che siano presentate e siano complete degli elementi previsti dalle relative disposizioni dettate dal presente regolamento, la dichiarazione contemplata dall'articolo 7 comma 6 e quella prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a) ultimo periodo del presente regolamento e, nel caso la verifica abbia esito negativo, ricusa la lista;
- f. controlla che ciascuna lista, oltre al candidato alla carica di Presidente, abbia un numero di candidati non inferiore a dieci. La lista dovrà essere ricusata se il numero di candidati compresi nella lista stessa risulti inferiore al limite suindicato. Qualora, invece, la lista dovesse contenere un numero di candidati superiore al massimo consentito, la commissione provvederà a ridurla a tale limite, cancellando gli ultimi nominativi, in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nell'articolo 3 comma 3 del presente regolamento;
- g. con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato alla carica di Presidente e di consigliere a norma dell'articolo 10, comma 1 del citato decreto a pena di cancellazione dalla lista, nonché d'ufficio, controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità e compie, al riguardo le seguenti operazioni:
 - verifica le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti, per ciascun candidato, l'insussistenza di alcuna condizione di incandidabilità;
 - si attiva, ove possibile, al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui la Commissione medesima venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;

Pertanto, qualora la dichiarazione d'incandidabilità non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 10, comma 1,

·

del decreto legislativo n. 235 del 2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, la Commissione cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione. Qualora la fattispecie di cui al periodo precedente si verifichi con riferimento al candidato alla carica di presidente della municipalità, la Commissione lo esclude dalla candidatura.

Qualora l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, la Commissione elettorale procede a comunicarlo all'Ufficio centrale, il quale non deve proclamare eletti i candidati per i quali sia stata accertata la situazione di incandidabilità, ma deve procedere alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

- h. cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
 - Qualora la fattispecie di cui al periodo precedente si verifichi con riferimento al candidato alla carica di presidente della municipalità, la Commissione lo esclude dalla candidatura.
- i. cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stata presentata la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e debitamente autenticata.
 - Qualora la fattispecie di cui al periodo precedente si verifichi con riferimento al candidato alla carica di presidente della municipalità, la Commissione lo esclude dalla candidatura.
- j. cancella dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- k. ricusa la lista qualora per effetto delle cancellazioni di cui ai numeri precedenti la stessa si riduca al di sotto del numero minimo prescritto di candidati;
- verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 3, del presente regolamento. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può', in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima;

m. ricusa:

- i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate (articolo 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132);

e dei consigno dena ivanicipana dena ivana

• i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del comune;

- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni;
- i contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di detta società, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

La commissione dà notizia agli interessati dell'avvenuta ricusazione di un contrassegno.

In tale caso assegna un termine di non oltre quarantotto ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

Scaduto detto termine, la Commissione procede alla verifica e sostituzione dei contrassegni ricusati.

Se il nuovo contrassegno non viene presentato o se esso non risponde alle condizioni previste nel primo periodo della presente lettera, la Commissione ricusa la lista.

- n. assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati;
- o. comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato.
- 2. L'esclusione della candidatura alla carica di presidente della municipalità comporta la ricusazione della lista allo stesso collegata. La ricusazione di una lista comporta l'esclusione del candidato alla carica di presidente della municipalità alla stessa collegato.
- 3. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro gli stessi termini previsti dal comma 1 del presente articolo e comunque subito dopo l'esame di cui al medesimo comma, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.
- 4. La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite.

Articolo 11 Seggi elettorali – Operazioni di voto

1. I seggi elettorali per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio della Municipalità della Nurra sono gli stessi istituiti per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.

- 2. Ai Presidenti dei seggi elettorali viene fornito elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio della Municipalità della Nurra e specifiche istruzioni per lo svolgimento delle elezioni stesse.
- 3. Le operazioni di voto hanno luogo entro gli stessi orari previsti per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.
- 4. Le operazioni di scrutinio sono eseguite al termine di quelle per le elezioni provinciali e comunali e, di norma, a partire dalle ore 8 del martedì successivo al giorno dello svolgimento delle votazioni. Nel caso in cui le operazioni di spoglio delle predette consultazioni si concludano ad ora ritenuta eccessivamente tarda, il Sindaco ovvero il Presidente del seggio elettorale possono disporre l'inizio dello scrutinio delle elezioni della municipalità a partire dalle ore 14 del martedì successivo al giorno di svolgimento delle votazioni e comunque al termine delle operazioni di scrutinio per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Articolo 12 Ufficio centrale

- 1. L'Ufficio centrale, costituito a norma dell'articolo 71 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, provvede alle operazioni per la proclamazione del presidente della municipalità, per il riparto dei seggi e la proclamazione dei consiglieri della municipalità eletti, secondo le norme dettate dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
- 2. l'Ufficio centrale è insediato nella sede della sezione della Municipalità della Nurra contrassegnata col numero più basso.

Articolo 13 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nello statuto comunale e nel presente regolamento, si applicano le norme per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Articolo 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore in coincidenza con la prossima elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.